

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara



PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

delle procedure per la presentazione e compilazione *on-line* da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune

(art. 24 c. 3-bis Legge 11/08/2014 n. 114)

Approvato con deliberazione della G.C. n. del

PREMESSA

La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all'art. 24 comma 3-bis, l'obbligo per gli Enti Locali di approvare un **piano di informatizzazione** delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e presentazione *on-line*, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento.

A 10 anni dall'entrata in vigore del **codice dell'amministrazione digitale** per la prima volta le amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare uno strumento di pianificazione per dare compiuta attuazione a quel coacervo di norme venutosi a creare nel corso degli anni e finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione digitale al servizio di cittadini e imprese. Tale strumento di pianificazione, che si articola su un triennio, viene denominato **piano di informatizzazione**.

La disposizione in argomento trova in realtà ulteriore specificazione **nell'Agenda per la semplificazione** adottata il 1 dicembre 2014.

L'agenda della semplificazione individua un obiettivo generale nella "restituzione del tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia".

I **settori chiave** d'intervento sono individuati come nella **cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia, impresa**.

Appare chiaro come almeno tre dei settori chiave rientrino nelle competenze dei Comuni: **la cittadinanza digitale, l'edilizia, l'impresa**.

La cittadinanza digitale é finalizzata al mutamento del rapporto tra cittadini e amministrazione partendo dal principio i cittadini sono al centro dell'azione amministrativa, nella considerazione che si sono attribuiti diritti di cittadinanza digitale e sono previsti strumenti di garanzia per la tutela dei medesimi. La cittadinanza digitale rende disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior numero di adempimenti realizzando il principio del così detto "*digital by default*" secondo il quale i servizi devono essere progettati erogati *in primis* in forma digitale e solo ove ciò sia possibile in modalità tradizionale.

L'analisi di quanto sopra sinteticamente esposto evidenzia l'importanza strategica del ruolo dei Comuni nell'attuazione degli obiettivi individuati nell'agenda digitale da parte del Governo e sulla conseguente rilevante responsabilità alla quale i medesimi sono chiamati nel delineare la propria organizzazione ed attività per il perseguimento di tali obiettivi.

Il piano di informatizzazione si configura pertanto quale strumento di programmazione, con durata triennale, per addivenire a tale ambizioso risultato trasformando la pubblica amministrazione locale in amministrazione "*digital by default*" al servizio di cittadini e imprese.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all'art. 24 comma 3-bis, l'obbligo per gli Enti Locali di approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e presentazione *on-line*, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento.

La norma, di cui al comma 3-bis si abbina, per quanto riguarda l'edilizia e le attività produttive, a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 24 della Legge 11/2014, il quale prevede l'adozione, in sede di conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati a livello nazionale.

Ad esse si uniscono le norme di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante misure per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede:

- all'art. 7 che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- all'art. 12 l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività, nonché direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati e ogni atto che dispone in generale sui procedimenti;
- all'art. 23 che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, di cui sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto;
- all'art. 24 comma 1 che le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati;
- all'art. 24 comma 2 che le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- all'art. 32 comma 2 che le amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo, nonché i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;

- all'art. 35 l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza ed in particolare, fra gli altri:
 - breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
 - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - il nome del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
 - per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
 - le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
 - il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
 - i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero quelli per i quali il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
 - il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento;
 - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

Le norme precedenti si innestano sulle indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede:

- all'art. 7 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- all'art. 10 comma 1 che lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica;
- all'art. 12 comma 1 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II dello stesso decreto;

- all'art. 12 comma 2 che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza;
- all'art. 12 comma 3 che le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi;
- all'art. 12 comma 5 che le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;
- all'art. 12 comma 5-bis che le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati;
- all'art. 13 comma 1 che le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- all'art. 15 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- all'art. 50 che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
- all'art. 52 comma 1 che le pubbliche amministrazioni consentano l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti, pubblicando nel proprio sito *web*, all'interno della sezione **"Trasparenza, valutazione e merito"**, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

Viene inoltre considerato, nel quadro normativo di riferimento, l'art. 43 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il quale prevede che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Per quanto riguarda invece la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei documenti informatici vengono considerate le modalità tecniche contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 che disciplinano compiutamente il documento informatico, sul quale si fonda in realtà tutto l'impianto normativo sopra richiamato.

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Sintesi del progetto

L'art. 24, comma 3 bis, d.l. 24 Giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce, come già enunciato nel quadro normativo di riferimento, l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di approvare entro il 16 Febbraio 2015 un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di cui all'art. 64 comma 2bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al d.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82.

Il processo procedimentale nel suo complesso deve consentire:

- a) il completamento della procedura,
- b) il tracciamento dell'istanza con individuazione del Responsabile del Procedimento,
- c) ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure soggette ad obbligo. Alla luce di quanto sancito dalla normativa sopra citata e tenuto conto della struttura organizzativa dell'Ente, il quale è sprovvisto di un'Area informatica né, alla luce delle vigenti norme sulle assunzioni di personale, è possibile provvedersi all'istituzione di tale settore, si stabilisce il presente "[Piano](#)", approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2015, il quale si occupa di formalizzare i passaggi operativi sommariamente descritti come segue:

1. [Produzione dell'elenco delle banche dati informatizzate e definizione dei "procedimenti ad istanza di parte" che saranno oggetto del programma;](#)
2. [Fissazione del limite temporale entro cui si completerà la creazione e installazione degli strumenti informatici per le istanze, dichiarazioni e segnalazioni con autenticazione, e la formazione del personale per l'utilizzazione.](#)
3. [Organizzazione dei processi interni di:](#)
 - A. [formazione documentale = predisposizione dei modelli](#)
 - B. [gestione tecnologica = dotazione software](#)
 - C. [gestione del personale = formazione specifica](#)

PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

(art. 24, comma 3 bis, d.l. 24 Giugno 2014, n. 90, conv. con L. 11 agosto 2014, n. 114)

Fase 1 (studio e programmazione)

termine

31/12/2015

attività

1. Censimento e mappatura dei procedimenti che costituiranno oggetto dell'informatizzazione;
2. Verifica di quali di tali procedimenti siano già gestiti da adeguato sistema informatico e dei *software*;
3. Pianificazione delle azioni necessarie alla piena attuazione del "Sistema di conservazione dei documenti informatici", di cui all'art. 44 del CAD;
4. Redazione e pubblicazione di un esaustivo cronoprogramma delle fasi successive.

Fase 2 (predisposizione)

termine

31/12/2016

attività

1. Acquisto, realizzazione o adeguamento dei sistemi informatici di *back office* e predisposizione dell'interfaccia di tali sistemi, mediante strumenti informatici/telematici adeguati, con cittadini e aziende per la presentazione e il monitoraggio delle pratiche *on line*, compatibilmente con lo "SPID" e con i sistemi di pagamento elettronici;
2. Necessaria formazione per i dipendenti;
3. Opportuna divulgazione per l'utenza.

Fase 3 (attuazione)

termine

31/03/2017

attività

1. Avvio di tutti i sistemi di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.
2. Redazione e pubblicazione del *Report* finale delle attività svolte.

IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE, IL SISTEMA SPID E LA DEMATERIALIZZAZIONE (APPENDICE INFORMATIVA E OPERATIVA)

Premessa

Il decreto Madia di “riforma della PA” obbliga gli enti a pianificare la completa digitalizzazione delle procedure che consentono di presentare istanze e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Tali procedure dovranno essere supportate dallo “SPID” recentemente attuato con il DPCM 24 ottobre 2014.

Secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'avvio del sistema SPID entro l'aprile 2015 è una delle priorità indicate dallo stesso Presidente Renzi.

Inoltre, entro l'agosto 2016 documenti e procedure delle pubbliche amministrazioni saranno interamente dematerializzati.

La norma

La norma che prevede il *Piano di Informatizzazione* è il comma 3-bis dell'art. 24 del DL 90/2014, comma che venne inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto.

La norma dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione. Il termine per ottemperare scade il 16 febbraio 2015.

L'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Deve consentire la compilazione *online* delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione, di cittadini e imprese, con il *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale* (SPID).

Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure.

Il sistema SPID

Il *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale* (SPID) ha trovato concreta attuazione nel recente DPCM 24 ottobre 2014. Il DPCM avvia l'implementazione di un sistema di identificazione informatica che consente di accedere ai documenti ed ai servizi digitali delle PA.

Il DPCM 24 ottobre 2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Secondo il CAD, gli enti locali (tra gli altri) hanno l'onere di assicurare la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità, la disponibilità dell'informazione in modalità digitale e si devono organizzare, ed agire, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In via generale, il CAD individua la “*carta d'identità elettronica*” e la “*carta nazionale dei servizi*” quali strumenti per l'accesso ai servizi in rete delle PA.

Ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l'accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio.

E questa è proprio la funzione del sistema SPID. Il sistema SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale,

gestiscono servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete in favore di cittadini e imprese per conto delle PA.

Pertanto, le PA potranno consentire l'accesso ai propri servizi in rete, oltre che mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID.

II DPCM 285/2014

Il DPCM definisce le caratteristiche del sistema, basato su tre livelli di autenticazione informatica. Il DPCM specifica:

- il “*modello architetturale e organizzativo*” del sistema SPID;
- modalità e requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- standard tecnologici e soluzioni tecnico/organizzative da adottare;
- modalità di adesione degli utenti;
- tempi e modalità di adozione da parte delle PA.

Nell'ambito di questo articolato sistema, l'Agenzia per l'Italia Digitale deve curare

- l'attivazione dello SPID, svolgendo le seguenti attività:
- gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitali e dei gestori di attributi qualificati;
- curare l'aggiornamento del registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano al sistema;
- stipulare convenzioni apposite con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

L'identità digitale

Secondo il DPCM, l'identità digitale rilasciata all'utente, cittadino o impresa, deve obbligatoriamente recare:

- il codice identificativo: il particolare “*attributo*” assegnato dal gestore che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello SPID;
- gli *attributi identificativi*: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita Iva, estremi del documento d'identità;
- almeno un *attributo secondario*: telefono fisso/mobile, indirizzo di posta elettronica, domicilio fisico e digitale, o altri attributi altrimenti individuati dall'Agenzia che siano funzionali alle comunicazioni gestore/utente.

I gestori

I gestori dell'identità digitale sono persone giuridiche accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ad operare nell'ambito dello SPID.

I gestori, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli “*attributi*” utilizzati dall'utente stesso per la sua “*identificazione informatica*”.

Inoltre, i gestori forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informativa degli utenti.

Il DPCM 24 ottobre 2014 prevede che il rilascio delle identità digitali sia di competenza del gestore, che verifica l'identità del soggetto mediante:

- documento d'identità valido o, nel caso di persone giuridiche, procura attestante i poteri di rappresentanza;

- identificazione informatica tramite documenti digitali di identità validi che prevedano il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione (es. la tessera sanitaria carta nazionale dei servizi);
- identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;
- acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
- identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino avere adottato, a seguito dell'istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli richiesti dal DPCM.

Cosa fare

I Comuni entro il 16 febbraio 2015 devono approvare un Piano di Informatizzazione delle procedure attivabili su *"istanza di parte"*, attivabili dall'esterno per iniziativa di privati e imprese.

Il comma 3-*bis* dell'art. 24 del DL 90/2014 è piuttosto vago.

Impone l'obbligo di pianificare l'informatizzazione ma non stabilisce con precisione il contenuto minimo del piano, né fissa, seppur con approssimazione, un cronoprogramma d'attuazione del piano stesso. Né risulta che i contenuti del piano siano liberamente interpretabili.

Chi volesse elaborare a *"regola d'arte"* il Piano di Informatizzazione probabilmente dovrebbe:

- incaricare un esperto informatico, ovvero un *team* di esperti;
- questo dovrebbe svolgere l'analisi puntuale e l'ingegnerizzazione dei procedimenti da informatizzare/dematerializzare;
- quindi, dovrebbe progettarne la digitalizzazione con tanto di cronoprogramma.

Inoltre, chi volesse operare a *"regola d'arte"* non potrebbe prescindere dai contenuti del DPCM 13 novembre 2014 che reca le regole tecniche per la *"formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni"*.

Norma che rappresenta l'ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e dell'intera gestione documentale delle Pubblica Amministrazione. Norma che impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall'entrata in vigore, quindi entro l'11 agosto 2016.

Proposta operativa

In questa prima fase, caratterizzata da risorse incerte e da un eccessivo ed assillante concorso di adempimenti amministrativi, che vanno a gravare in maniera considerevole sulla struttura burocratica dell'Ente, per adempiere seppure in maniera sufficiente ed operativa all'art. 24, si è ritenuto che la Giunta approvi, anche solo genericamente ed attraverso comunque contenuti essenziali, la pianificazione dell'informatizzazione dei procedimenti attivabili da terzi, secondo i principi sommariamente fissati dalla norma.

